

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15315 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 12/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 974-2017 proposto da:

COMUNE CASSANO ALLO IONIO C.F.88000230784, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO ARANGO;

- ricorrenti -

contro

OTTAVIANO ALVARO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 404/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 11/03/2016;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



2499
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016 la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che il Comune ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

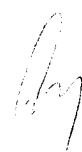
La CTR della Calabria, con sentenza n. 404/3/2016, depositata l'11 marzo 2016, oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza depositata il 4 luglio 2016, notificata il 20 ottobre 2016, dichiarò inammissibile l'appello proposto dal Comune di Cassano allo Ionio nei confronti del sig. Alvaro Ottaviano avverso la sentenza della CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di pagamento per ICI per l'anno 1999.

Avverso la pronuncia della CTR l'ente locale ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

L'intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente Comune censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 287 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Osserva il ricorrente che la pronuncia impugnata, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal Comune nei confronti del contribuente per violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui, nella sua formulazione applicabile *ratione temporis*,



prevedeva il deposito, viceversa omesso, di copia dell'atto di appello presso la segreteria della CTP, nonché (profilo quest'ultimo ritenuto "peraltro assorbito" dal giudice di appello) per omessa notifica del gravame al concessionario per la riscossione, non poteva essere oggetto di ricorso per correzione di errore materiale riguardo al capo relativo alla pronuncia sulle spese, all'esito della quale l'originaria statuizione recante la condanna dell'appellante «a rifondere all'Ente impositore le spese del [...] grado del giudizio che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori come per legge», era corretta nel senso che la frase «all'Ente impositore le spese del [...] grado di giudizio che liquida», dovesse leggersi ed intendersi: «al contribuente le spese del [...] grado del giudizio che liquida a favore del dr. Luciano Lo Prete, difensore antistatario».

Il motivo è manifestamente infondato.

Deve escludersi che ricorra contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione che non poteva essere emendato nella forma della procedura per correzione di errore materiale.

Premesso – e di ciò dà atto lo stesso Comune ricorrente nell'articolazione del motivo di ricorso - che l'ente non ha inteso impugnare la *ratio decidendi* della declaratoria d'inammissibilità dell'appello, dovendo darsi alla pronuncia impugnata l'interpretazione che ne preservi gli effetti giuridici non v'è dubbio che l'originaria dicitura adoperata nella frase oggetto di correzione risulti essere oggetto di mero errore materiale.

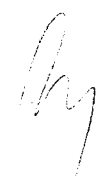
Posto, infatti, che l'appellante, condannato, secondo soccombenza, alla rifusione delle spese del grado di giudizio, era il Comune di Cassano allo Jonio, non poteva in alcun modo dubitarsi che esso non potesse essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di se stesso, come letteralmente sarebbe derivato in base al dispositivo

formulato, che è incorso dunque in palese univoco errore materiale laddove ha indicato quindi, nell'ente impositore, il beneficiario della condanna alle spese, in luogo del contribuente vittorioso nel grado d'appello (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2017, n. 22433 in punto di applicabilità nel processo tributario della correzione di errore materiale *ex* art. 287 c.p.c., laddove il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronuncia adottata in motivazione non incida sull'idoneità del provvedimento, nella totalità delle sue componenti, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione); risultando, poi, per altro verso, ormai consolidato (a partire da Cass. sez. unite 7 luglio 2010, n. 16037), l'indirizzo che sostiene la possibilità di emendare, in sede di procedimento di correzione di errore materiale, l'omessa richiesta distrazione delle spese di lite in favore del difensore della parte vittoriosa che abbia dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, con riferimento all'art. 28 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere liquidato il compenso in favore del difensore del contribuente, dottore commercialista, in misura superiore all'intervallo tra i valori minimi e massimi previsti dalla tabella dei parametri per i dottori commercialisti.

Il motivo è anch'esso manifestamente infondato.

Anche prescindendo da profili d'inammissibilità riferiti alla sua generica formulazione, non essendo chiarite dal Comune ricorrente le attività difensive in relazione alle diverse fasi per le quali è prevista la liquidazione dei compensi secondo i cd. parametri, il motivo risulta basato sul richiamo di pronunce che attengono all'inderogabilità del regime tariffario, superato alla stregua del richiamato d.l. n. 1/2012.



Nella fattispecie in esame, relativa alla determinazione dei compensi da liquidare in favore di dottore commercialista, che ha prestato assistenza tecnica al contribuente, per cui trova applicazione l'art. 28, comma 3, (tabella C 10.2.) del citato d.m. n. 140/2012, va ricordato che l'art. 1, comma 7 del suddetto decreto stabilisce che «in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa», così come peraltro già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 16 settembre 2015, n. 18167).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo l'intimato volto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2018

Il Presidente
Dott. Ettore Cirillo

